

MORRI  
ROSSETTI

**Decreto Rilancio**

**principali misure fiscali**

*20 maggio 2020*

## Decreto Rilancio: principali misure fiscali

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, sul Supplemento Ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, **in vigore dal 19 maggio 2020**, (“Decreto Rilancio”) sono state previste una serie di nuove misure fiscali a sostegno delle imprese. Di seguito una prima sintesi delle misure più significative.

### **Sospensione dei versamenti**

#### **Disposizioni in materia di versamento IRAP**

Viene disposto che per imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi **non superiori ad € 250 milioni** (nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Rilancio) **“non è dovuto”** il versamento del **saldo** dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando comunque l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Non è inoltre dovuto il versamento della **prima rata dell’acconto** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l’importo di tale versamento è **“comunque escluso”** dall’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Detta previsione **non** trova applicazione per le banche e gli enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione e le Amministrazioni e gli enti pubblici.

#### **Proroga dei termini dei versamenti sospesi**

Viene rinviata al **16 settembre 2020** (in luogo del 30 giugno 2020) la scadenza entro la quale devono effettuare (**in unica soluzione** o in **4 rate mensili di pari importo**) i versamenti sospesi i soggetti che, a fronte dell’emergenza Covid-19, hanno beneficiato nel periodo marzo/maggio 2020 della sospensione dei versamenti tributari e previdenziali. Si rimanda agli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio per l’analisi delle singole fattispecie interessate dalla sospensione.

### **Crediti d’imposta**

#### **Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda**

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020** una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, **un credito d’imposta nella misura del 60%** dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni** nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019). Alle strutture alberghiere spetta **indipendentemente** dal volume di affari. In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, **il credito d’imposta spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni. Il credito d’imposta è commisurato all’importo del **canone pagato** nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e **non** concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. Il credito d’imposta non è cumulabile con quello riconosciuto per il mese di marzo 2020 dal Decreto “Cura Italia”.

### **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari all'60% delle stesse, nel limite massimo di € 80.000.

Possono beneficiare del credito d'imposta gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, quali ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Gli interventi per i quali è riconosciuto il credito sono quelli necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è:

- **cumulabile** con altre agevolazioni previste per le medesime spese, e comunque nel limite del costo sostenuto;
- **utilizzabile nell'anno 2021** esclusivamente in compensazione nel modello F24, **senza** l'applicazione dei limiti annuali di compensazione di € 1 milione ed € 250 mila.

Si rinvia all'emanazione di uno o più decreti ministeriali per l'individuazione di ulteriori spese o soggetti aventi diritto al credito. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate - da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio - saranno stabiliti le modalità e i criteri di applicazione fruizione del credito.

### **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

Viene previsto in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non

commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura del **60%** delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di **€ 60.000**.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta:

- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di € 1 milione ed € 250 mila;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito stesso, si rinvia all'emanazione di un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.

Sono abrogati gli articoli 64 del DL n. 18/2020 e l'articolo 30 del DL n. 23/2020, che disciplinavano lo stesso credito.

### **Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti nei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid – 19**

Viene introdotta in via sperimentale - **fino al 31 dicembre 2021** - la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari. I crediti cedibili sono: (i) il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del Decreto Legge n. 18/2020; (ii) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda di cui all'art. 28 del Decreto Legge n. 34/2020; (iii) il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020; (iv) il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125 del Decreto Legge n. 34/2020.

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24 senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di € 1 milione ed € 250 mila; la quota non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Si rinvia all'emanazione di un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative.

### **Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**

Limitatamente all'anno 2020 viene aumentato il valore del credito d'imposta per investimenti in pubblicità, che viene concesso nella **misura unica**

**del 50%** del valore di tutti gli investimenti effettuati. Le nuove domande potranno essere presentate **tra il 1° ed il 30 settembre 2020**.

### **Altri interventi**

#### **Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del super ammortamento 2019**

In considerazione della contingenza emergenziale da Covid- 19, viene disposto che il termine del 30 giugno 2020, entro il quale è necessario che avvenga la consegna dei beni materiali strumentali nuovi per poter beneficiare del super ammortamento (30% di maggiorazione figurativa del costo di acquisizione), è differito al **31 dicembre 2020**.

#### **Incremento limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24**

A decorrere dal 2020, il limite massimo - previsto dall'art. 34, co. 1 della Legge n. 388/2000 - dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale passa da **€ 700.000 a € 1.000.000 (un milione)**.

#### **Differimento dell'entrata in vigore di Plastic Tax e Sugar tax**

Viene disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI – c.d. Plastic Tax) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. Sugar tax).

#### **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

Vengono previste misure volte a rafforzare il patrimonio delle società residenti in Italia nonché delle stabili organizzazioni site in Italia di imprese con sede in Stati UE o aderenti allo SEE, che non operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo, le quali rispettino le seguenti condizioni:

- a) abbiano avuto nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del

Decreto Rilancio ricavi superiori a € **5 milioni e fino € 50 milioni;**

- b) abbiano subito a causa della diffusione del Covid-19 nel secondo semestre 2020 una riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura **non inferiore al 33%;**
- c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento non inferiore a € **250.000**, il quale sia stato integralmente versato.

Inoltre, la società deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva;
- c) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
- e) nei confronti degli amministratori, dei soci o del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale.

Nello specifico, viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta in favore degli investitori persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale nelle predette società, nella misura del **20%** del conferimento effettuato calcolato **nella misura massima di € 2.000.000**. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e nelle successive fino a quando non si conclude l'utilizzo, nonché in compensazione in F24, senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di € 1 milione ed € 250 mila. Inoltre alle imprese che soddisfano le predette condizioni viene riconosciuto un credito d'imposta

pari al 10% delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il **10%** del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Il credito è utilizzabile in compensazione in F24, senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di € 1 milione ed € 250 mila. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza del beneficio. L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

### **Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile**

Viene introdotta in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (i.e. interventi per recupero del patrimonio edilizio, per l'efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di pannelli solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) di optare, alternativamente per:

- a) un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
- b) la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione nel modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. La quota di credito non fruita nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

### **Credito per turismo e cultura**

Per il periodo d'imposta **2020** viene riconosciuto **un credito** in favore dei nuclei familiari con ISEE

non superiore a € 40.000, utilizzabile dal **1° luglio al 31 dicembre 2020** per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle **imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast**. Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di € 500 per ogni nucleo familiare<sup>1</sup>.

### **Esenzione IMU per il settore turismo**

Viene disposto che sono esentati dalla prima rata IMU relativa all'anno 2020:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### **Novità per in materia IRPEF**

#### **Proroga per la rivalutazione di quote e terreni**

Viene prorogata la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni **posseduti alla data del 1° luglio 2020**. La rivalutazione è subordinata al versamento dell'imposta sostitutiva **all'11%** sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la

rideterminazione del valore dei terreni da effettuarsi in un'unica soluzione entro il **30 settembre 2020**, ovvero in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla suddetta data. Sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli interessi del 3% da versarsi contestualmente. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un'apposita perizia che va redatta e giurata **entro il 30 settembre 2020**.

#### **Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

Viene incrementata al **110%** l'aliquota di detrazione IRPEF spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione **in 5 rate** di pari importo. Detta agevolazione si applica sugli interventi effettuati da condomini e dalle persone fisiche non imprenditori sulle unità immobiliari. La stessa non spetta se i suddetti interventi sono eseguiti su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

#### **Salvaguardia del c.d. Bonus Renzi**

Viene stabilito che il credito di € 80 ("Bonus Renzi") di cui all'art. 13, comma 1-bis, del DPR n. 917/1986 e il trattamento integrativo di €100 previsto dall'art. 1 del DL n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2020, spettanti, rispettivamente, **fino al 30 giugno 2020** e dal **1°**

<sup>1</sup> Il credito decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a € 300 per i nuclei familiari composti da due persone e a € 150 per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- a) le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che

gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative della disposizione attuative.

**luglio 2020** ai lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza da Covid-19<sup>2</sup>.

### **Modifiche all'IVAFE**

Dal 2020 l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) da soggetti diversi dalle persone fisiche, viene prelevata nella misura fissa di € 100 sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero e nella misura proporzionale dello 0,2%, entro la soglia massima di € 14.000 per gli altri prodotti finanziari.

### **Modifiche in materia IVA**

#### **Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise**

Sono abrogate definitivamente le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti leggi di bilancio che disponevano variazioni in aumento delle aliquote IVA ordinaria e del 10% e di quelle in materia di accise su taluni prodotti carburanti.

#### **Aliquota IVA del 5% per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Mediante l'inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972 viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, viene accordata, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione del regime dell'esenzione IVA alle cessioni di tali beni, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi affidenti dette operazioni esenti.

<sup>2</sup> In altri termini, il datore di lavoro riconosce i suddetti benefici anche al lavoratore che usufruisce delle misure di sostegno al lavoro di cui al DL n. 18/2020, assumendo, in luogo degli importi delle predette misure, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il bonus Renzi non attribuito ai lavoratori dipendenti nei mesi in

### **Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**

Viene disposta fino al 1° **gennaio 2021** la non applicazione delle sanzioni in capo agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° **luglio 2020** di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura *web* messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Resta, tuttavia, fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Viene inoltre prorogato al 1° **gennaio 2021** il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

### **Lotteria degli scontrini**

Viene differita dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

### **Precompilata IVA**

Viene differita a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° **gennaio 2021** (in luogo del 1° luglio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei seguenti documenti: registri IVA acquisti e vendite, liquidazione periodica IVA, dichiarazione annuale IVA.

### **Imposta di bollo e fatture elettroniche**

Viene prorogata al 1° gennaio 2021 (in luogo del 1° gennaio 2020) l'applicazione della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse allo Sdl che non recano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta.

cui questi hanno fruito delle misure di sostegno, è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguagli.

## **Sospensione dei termini dei processi tributari e rinvio delle udienze**

### **Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato**

Dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato, nonché dei termini in materia di invito al pagamento del contributo unificato. Viene prevista la possibilità per le parti del processo tributario di richiedere lo svolgimento dell'udienza (sia pubblica sia in camera di consiglio) a distanza.

### **Remissione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni**

È stabilito che i versamenti delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (avvisi bonari), in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto, anche per rateazioni in corso, si considerano tempestivi se effettuati entro il **16 settembre 2020**. Inoltre, viene stabilito che possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti delle somme dovute a seguito di comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I suddetti versamenti possono essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il  **mese di settembre 2020** o in **4 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di **settembre 2020**.

<sup>3</sup> Infine, in considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e degli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale

### **Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo**

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973.

### **Modifiche alla disciplina degli ISA**

Viene disposto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un intervento finalizzato ad introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA. Inoltre, sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione<sup>3</sup>.

### **Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta**

Sono prorogati al **16 settembre 2020** i termini per il versamento delle somme in scadenza nel periodo compreso tra il **9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020** dovute sulla base di:

- atti di accertamento con adesione;
- accordi conciliativi;
- accordi di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e per l'imposta di registro;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di locazioni e contratti diversi;
- atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di successione, dell'imposta di donazione,

derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

È prorogato al **16 settembre 2020** il termine per la proposizione dell'impugnazione avverso detti atti nonché degli atti rispetto ai quali il contribuente può fare acquiescenza a condizione che nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020 scada il termine per il pagamento degli importi richiesti, tenuto conto della riduzione delle sanzioni. Sono prorogati al **16 settembre 2020** i termini per il pagamento degli importi dovuti in base ai piani di rateazione in scadenza tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, riguardati gli importi dovuti sulla base di tutti gli atti già menzionati e degli importi dovuti per le definizioni agevolate di cui al DI n. 119/2018 (definizione dei PVC, definizione degli atti del procedimento di accertamento, definizione controversie pendenti, regolarizzazione con versamento volontario dei periodi d'imposta precedenti). Tutti i versamenti possono avvenire in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** oppure in **4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese** (di cui la prima deve essere versata entro il 16 settembre 2020). Non si applicano né sanzioni né interessi e non è previsto il rimborso di quanto già versato.

#### **Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto**

Le somme indebitamente percepite dal contribuente persona fisica devono essere restituite al datore di lavoro **al netto della ritenuta** eventualmente operata al momento dell'erogazione. Al datore di lavoro che abbia effettuato e versato la ritenuta è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs 241/1997. La disposizione riguarda le somme

restituite dal 1° gennaio 2020 e non si applica ai rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

#### **Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni**

**Fino al 31 agosto 2020** sono sospesi gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali effettuati prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio aventi ad oggetto stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza<sup>4</sup>.

#### **Sospensione delle verifiche della PA ex art. 48-bis DPR n. 602/1973**

Nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020<sup>5</sup> e il 31 maggio 2020 non si applica la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973. Le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica pagano dunque al loro debitore importi superiori ad euro 5.000 senza prima verificare se egli abbia adempiuto all'obbligo di versamento degli importi indicati in cartelle di pagamento a lui notificate.

#### **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione**

È differito al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e i relativi effetti si verificano in caso di mancato pagamento di 10 rate. Il termine di pagamento di

<sup>4</sup> Fino al 31 agosto 2020 le predette somme sono rese disponibili al debitore esecutato anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Non sono rimborsate le somme già accreditate all'agente della riscossione.

<sup>5</sup> 21 febbraio per i soggetti residenti o con sede legale o sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

tutte le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nell'anno 2020 è differito al **10 dicembre 2020**, termine cui non si applica la tolleranza di 5 giorni. È possibile chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 3 del DL n. 119/2018 per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

### **Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali**

È previsto che gli avvisi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione i cui termini di decadenza scadono **tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020**, senza tener conto dei periodi di sospensione disposti dal DL Cura Italia, siano emessi **entro il 31 dicembre 2020** ma notificati nel **2021**. **Dall'8**

**marzo 2020** non si procede altresì all'invio degli avvisi bonari emessi all'esito della liquidazione informatica e dei controlli formali delle dichiarazioni, nonché degli inviti all'adempimento emessi a seguito dei controlli effettuati sulle liquidazioni periodiche IVA, elaborati o emessi **entro il 31 dicembre 2020**: il loro invio avverrà nel **2021**.

Nei casi menzionati **non** sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica/consegna dell'atto.

È prevista la proroga di un anno del termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative: i) alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e IVA presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici; ii) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (770) presentate nel 2017 per le somme dovute in relazione alle indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche.

## Referenti



**Davide Rossetti, Name Partner**  
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))



**Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi,**  
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)).